**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**SEZIONE XVII (ex IX)**

Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado 45839/13 R.G.A.C. vertente

TRA

P[redacted].,

in persona del legale rappresentante p.t. [redacted], elettivamente domiciliata in Roma, via C.Mirabello n.17, presso lo studio degli avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, che la rappresentano e difendono in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

E

U[redacted],

in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted], che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto pubblico a rogito del notaio in Bologna [redacted] del [redacted];

CONVENUTO

OGGETTO: titoli credito.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

Firmato Da: LANDI ALFREDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 68cc872db9bba6e601da6518ffae5099

Procedimento assegnato a questo giudice nel giugno 2015; in decisione all'udienza in data 4 luglio 2018, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La [redacted] s.r.l. conveniva in giudizio l'U[redacted]. chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento della banca convenuta agli obblighi assunti, di condannare l'istituto di credito alla restituzione, entro dieci giorni dalla notifica dell'emananda sentenza, dei quattro effetti cambiari indicati in citazione, effetti emessi ciascuno per euro 11.500,00.

In difetto di detta restituzione, chiedeva di condannare l'U[redacted] al pagamento dell'intero importo di dette cambiali pari ad euro 46.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

In particolare si trattava di quattro cambiali emesse in data 4 gennaio 2012 dalla E[redacted] s.r.l. in favore della S[redacted]coop a r.l., con scadenza rispettivamente in data 31 maggio 2012, 31 luglio 2012, 30 settembre 2012 e 30 novembre 2012, cambiali girate alla cooperativa ad essa società attrice in pagamento da servizi resi da quest'ultima.

L'U[redacted] si costituiva in giudizio offrendo *banco iudicis* la restituzione delle cambiali scadenti il 31 luglio 2012, il 30 settembre 2012 ed 30 novembre 2012 e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, dando atto dell'avvenuta consegna dei predetti titoli e dell'intervenuto sequestro della cambiale scadente il 31 maggio 2012.

All'udienza del 7 maggio 2014 il Tribunale dava atto della consegna alla parte attrice, ad opera dell'istituto di credito convenuto delle cambiali scadenti il 31 luglio 2012, il 30 settembre 2012 ed 30 novembre 2012.

In conseguenza di detta consegna, la parte attrice, in sede di prima memoria ex art.183 VI comma, c.p.c., precisava la domanda chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento della banca convenuta agli obblighi assunti e dando atto dell'avvenuta consegna delle tre cambiali suddette, di condannare l'istituto di credito alla restituzione dell'effetto cambiario scaduto il 31 maggio 2012 indicato in citazione, emesso per euro 11.500,00, entro dieci giorni dalla notifica dell'emananda sentenza.

In difetto di detta restituzione, chiedeva di condannare l'U[redacted] al pagamento dell'importo di euro 11.500,00, oltre interessi e rivalutazione, riservandosi di agire nei confronti dell'istituto di credito nel caso in cui il ritardo nella consegna delle cambiali avesse comportato l'impossibilità di recuperare il proprio credito vantato nei confronti della società cooperativa S[redacted]

Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicolo di parte.

Firmato Da: LANDI ALFREDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 68cc872db9bba6e601da6518ffae5099

Va premesso, in fatto, che non è contestato che i predetti quattro titoli cambiari erano stati consegnati all'istituto di credito per l'incasso nell'aprile del 2012 e che con missiva datata 31.5.2012 la società attrice chiedeva alla banca di richiamare i suddetti titoli (cfr. anche documentazione allegata al riguardo).

Dal contenuto del provvedimento di sequestro emesso il 2/3 aprile 2012 dal Tribunale di Roma, *inaudita altera parte*, in favore della società emittente le predette cambiali e del successivo provvedimento di conferma del sequestro medesimo, si rileva come il Tribunale, ritenuta l'opportunità di evitare l'incasso delle cambiali oggetto del ricorso cautelare ovvero la circolazione delle stesse mediante girata, disponeva, tra l'altro, nei confronti della società cooperativa S[redacted] il sequestro giudiziario di quarantasette pagherò cambiari dell'importo di euro 11.500,00 ciascuno, con scadenza ogni 60 giorni (il primo il 31 marzo 2012 e l'ultimo il 31.12.2016), tutti emessi il 4.1.2012 a firma di [redacted], nella qualifica di amministratore unico della E[redacted] s.r.l., purché gli effetti fossero ancora nella disponibilità della cooperativa.

Rilevato che, come emerge dalla descrizione di detti titoli oggetto di sequestro giudiziario, tra i predetti rientravano anche le cambiali in oggetto, essendo corrispondenti alla predetta descrizione, si rileva che i titoli in questione non potevano essere sottoposti a sequestro non essendo più nella disponibilità della cooperativa, in quanto girati alla parte attrice.

Infatti, le tre cambiali oggetto di restituzione, nel corso del procedimento non erano state sottoposte a sequestro.

Invece, dal verbale di sequestro giudiziario del 13 luglio 2012 effettuato in esecuzione del suddetto provvedimento di sequestro presso l'Agenzia dell'U[redacted]sita in Roma in [redacted], veniva sottoposto a sequestro giudiziario l'effetto cambiario dell'importo di euro 11.500,00 emesso il 4.1.2012, scaduto il 31 maggio 2012.

La circostanza che si tratti del medesimo effetto cambiario oggetto del presente procedimento risulta chiaro dal richiamo, nel verbale di sequestro all'ordinanza suddetta e dalla corrispondenza della data di emissione, della data di scadenza e dell'importo.

Pertanto, allo stato non risulta possibile la restituzione di detta cambiale.

Detta circostanza non comporta, però, la perdita definitiva, per la parte attrice, di recuperare il credito da essa vantato nei confronti della società S[redacted] per l'importo oggetto della cambiale, in quanto, ben può la parte attrice richiedere il dissequestro e la restituzione della cambiale dimostrando che ne era possessore legittimo in virtù di regolare girata, nonché considerato che la non temporanea impossibilità di azionare detto titolo non comporta automaticamente la perdita della possibilità di recuperare comunque il credito.

Firmato Da: LANDI ALFREDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 68cc872db9bba6e601da6518ffae5099

Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione sul punto, va rigettata la domanda avanzata dalla parte attrice in tal senso, mentre va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla riconsegna degli altri titoli cambiari in discussione in quanto oggetto di restituzione in corso di causa.

Va rigetta, altresì, la domanda ex art.96 III co. c.p.c. avanzata dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, non ritenendone sussistere i presupposti in considerazione della condotta processuale della convenuta che ha riconsegnato in prima udienza le cambiali in suo possesso, nonché tenuto conto dell'obiettiva impossibilità dell'istituto di credito di restituire attualmente la residua cambiale scaduta il 31 maggio 2012.

A seguito della sostanziale soccombenza della parte convenuta, in relazione, in particolare in relazione alla soccombenza virtuale della banca riguardo alla richiesta di riconsegna delle tre cambiali rimaste in suo possesso, l'U[redacted] va condannata alla rifusione, in favore della P[redacted] s.r.l. delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n.17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta consegna delle cambiali emesse in data 4.1.2012 dalla E[redacted]s.r.l. in favore della Se[redacted]Coop. a r.l., ciascuna dell'importo di euro 11.500,00, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2012, il 30 settembre 2012 ed 30 novembre 2012;

rigetta la residua domanda attorea e la richiesta di condanna ex art.96, III comma, c.p.c. avanzata dalla parte attrice medesima;

condanna l'U[redacted] alla rifusione, in favore della P[redacted], delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 4.465,06, di cui euro 4.000,00 per compensi ed euro 465,06 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Roma, 2.11.2018

Il Giudice
Alfredo Landi

Firmato Da: LANDI ALFREDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 68cc872db9bba6e601da6518ffae5099